

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARTINI)

Roma, 11 maggio 2016

Sugli emendamenti al disegno di legge:

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge il 27 aprile 2016;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- l'emendamento 1.1, nel sostituire l'articolo 1 del disegno di legge, dà seguito al parere reso sul testo da questa Commissione, in cui si richiedeva alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire, nell'articolo 1 del disegno di legge, dopo le parole «*in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione*», le parole «*e dell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*».

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce l'importanza della promozione della cultura per l'Unione europea e i suoi Stati membri e, in base all'articolo 167, paragrafo 2, del TFUE, l'azione dell'Unione incoraggia la cooperazione tra Stati membri, nonché appoggia e integra l'azione di questi anche nel settore della creazione artistica e letteraria, ivi compreso il settore audiovisivo;

- l'emendamento 5.0.1, nel prevedere – anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE – che le emittenti televisive nazionali riservino alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, non appare in linea con l'articolo 17 della detta direttiva, che prevede una tale riserva per le opere europee. L'articolo 18 della direttiva peraltro esclude dalla riserva per le opere europee le trasmissioni televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale;

- l'emendamento 11.1, nella parte in cui impone ai soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *online* di rivolgersi a soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana, non appare in linea con i principi europei in materia di libera prestazione di servizi;

- l'emendamento 34.3, in merito alle attività circensi, dovrebbe essere coordinato con quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1739/2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;

- per quanto riguarda infine gli emendamenti che prevedono crediti di imposta o altro tipo di agevolazioni a vantaggio dei soggetti ivi specificamente individuati, potendo rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in uno con gli articoli del disegno di legge che prevedono agevolazioni, si dovrebbe procedere alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Claudio Martini

Al Presidente
della 7^a Commissioni permanente
S E D E